

dell'Associazione;

- che del Comitato Direttivo sono presenti il Presidente, in persona di essa richiedente, i Consiglieri BALDASSO Gianluca, SANTAMARIA Salvatore, GRANDINETTI Ernesto, PRUITI Andrea, SANTONI Marcello e MANCA Carlo;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente DI GREGORIO Mauro ed il membro effettivo SAGRIPANTI Stefano, come meglio risulta dal foglio presenze che rimarrà depositato negli atti dell'Associazione;

dichiara quindi validamente costituita la presente assemblea ed atta a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Approvazione nuovo Statuto sociale.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno ed illustra agli intervenuti le motivazioni che inducono ad adottare alcune modifiche statutarie, di cui una relativa alla durata dell'Associazione, attualmente fissata al 31 dicembre 2050, per la quale viene proposta la proroga al 31 dicembre 2100, ed altre finalizzate all'adeguamento dello statuto alle mutate esigenze dell'Associazione, aventi ad oggetto, in particolare:

- la revisione e riformulazione degli attuali articoli dal numero 9 (nove) al numero 38 (trentotto) --relativi alla regolamentazione dei soci --attualmente solo persone fisiche-- al fine di ivi includere anche altre associazioni, società di persone e società di capitali, purché condividano lo scopo associativo e la loro partecipazione non sia in contrasto con le norme federali, nonché tesserati non soci;

- la revisione e riformulazione degli attuali articoli dal numero 39 (trentanove) al numero 68 (sessantotto) --relativi alla regolamentazione degli organi sociali, al fine di -tra l'altro -modificare il quorum costitutivo e deliberativo.

Il Presidente, pertanto, illustra ai presenti il contenuto delle modifiche proposte, spiegandone le ragioni, e dà atto della circostanza che il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, una volta eventualmente approvate le modifiche proposte, verrà integralmente sostituito con una versione aggiornata che tenga conto, in funzione delle intervenute variazioni e riformulazioni, della nuova numerazione progressiva degli articoli che lo compongono.

A tal fine, il Presidente dà lettura all'assemblea del vigente statuto sociale, composto di numero 80 (ottanta) articoli, nonché del nuovo testo di statuto, la cui numerazione (numero 61 articoli) sarà quella effettivamente risultante all'esito delle modifiche preposte, se integralmente approvate;

il Presidente indice pertanto la votazione che dovrà avvenire mediante scrutinio palese, per alzata di mano.

Esaurite le operazioni di voto, il Presidente rende noto il risultato della consultazione;

a questo punto l'assemblea, con il voto favorevole di numero 188 (centottantotto) associati, ed il voto contrario degli associati MAINETTI Valter, MAINETTI Veronica e MAINETTI Paola

delibera

a) di prorogare la durata dell'Associazione dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2100 e, per l'effetto, **di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale**, che assume il seguente tenore letterale:

"Articolo 5 - La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti)";

b) di approvare, nel suo complesso ed in ogni articolo, il nuovo testo di statuto sociale, comprensivo di tutte le modifiche proposte dal Presidente;

indi, il testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata composta di numero 61 (sessantuno) articoli, si trascrive in calce al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e minuti dieci (h. 17.10).

STATUTO

COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA

TITOLO PRIMO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, sotto la denominazione "COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA", di seguito chiamata l'"Associazione".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Castel Gandolfo, località "Il Laghetto", Via di Santo Spirito, 13.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, se non imposte dalla legge.

Articolo 4

Oggetto sociale è, in via principale, la pratica, la promozione e l'insegnamento del golf anche a livello agonistico, purché dilettantistico, in gare e/o campionati riconosciuti dalla FIG, il tutto, nel quadro, con le finalità e l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive e normative del CONI e della Federazione Italiana Golf e delle eventuali altre Federazioni O Enti di promozione a cui l'Associazione potrà essere iscritta per altre disci-

gline sportive e nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i Soci di Circoli e Federazioni Straniere ove non in contrasto con le normative federali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione potrà:

- a) compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento degli impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere;
- b) intestarsi licenze commerciali in genere con facoltà di affidare la gestione a terzi purché all'interno o nelle immediate vicinanze delle strutture golfistiche in cui opera al fine di rendere i migliori servizi ai soci, ai tesserati ed ai frequentatori;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi e ciò al fine di richiamare giocatori, anche internazionali, al fine di migliorare le esperienze golfistiche per la crescita dei giocatori agonisti della Associazione, nonché del risultato economico della gestione dilettantistica.

Rapporti con la Federazione Italiana Golf

L'Associazione, per sé e per i propri soci e per i propri tesserati, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla FIG; si impegna altresì, a norma dell'articolo 63 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile.

Condizione indispensabile per essere socio o tesserato è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100.

CAPO II

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO

Articolo 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1 - dalla disponibilità di cassa, dai crediti e dai fondi di riserva accantonati;
- 2 - dalle macchine, attrezzi, mobili e suppellettili, arredi, dotazioni e scorte varie di gestione od altre appartenenti all'Associazione;
- 3 - dai trofei di squadra vinti dall'Associazione;

4 - da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione.

Articolo 7

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1 - dalle quote associative;
- 2 - dai contributi per l'utilizzo delle strutture sportive;
- 3 - di contributi straordinari dei soci;
- 4 - da tutti i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività;
- 5 - da donazioni o lasciti di soci o terzi, rispettate, se necessario, le previsioni di legge ai fini dell'accettazione.

Articolo 8

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio annuale con rendiconto economico finanziario, chiuso al trentuno dicembre, viene tenuto a disposizione dei Soci presso la segreteria durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'Assemblea Ordinaria annuale.

CAPO III

SOCI

Articolo 9

Possono far parte della Associazione in qualità di socio le persone fisiche, le altre associazioni, le società di persone e le società di capitali, purché condividano lo scopo associativo e la loro partecipazione non sia in contrasto con le norme federali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.

La domanda di partecipazione all'Associazione in qualità di socio deve essere presentata in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 18 e seguenti.

I minori di età non possono assumere la qualità di socio e ad essi è applicabile il successivo articolo 15.

I soci diversi dalle persone fisiche designano, fino a revoca, un solo soggetto ai fini delle votazioni nelle assemblee e per assumere la qualità di tesserato-giocatore ai sensi del successivo articolo 15.

Articolo 10

Nell'Associazione vige il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e le modalità associative, regolate dal presente statuto, sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità del rapporto.

La qualità di socio non può pertanto essere temporanea.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e, in ossequio a quanto disposto dal presente statuto, tutti possono accedere alle cariche elettive.

Il diritto di accesso alle cariche sociali, per i soci società di persone o di capitali, spetta al rappresentante legale pro-tempore.

Articolo 11

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, salvo esenzione stabilita dal Comitato Direttivo di cui

appresso, e, ove utilizzino le strutture sportive necessarie alla pratica dilettantistica istituzionale, al pagamento dei relativi contributi stabiliti dal Comitato Direttivo .

I diritti derivanti dalla partecipazione all'Associazione, nonché le quote ed i contributi associativi, non sono trasferibili a terzi a nessun titolo o causa.

Articolo 12

Il Comitato Direttivo dell'Associazione, sulla base di risultati negativi di gestione o per impellenti necessità finanziarie anche per investimenti in strutture sportive, ha facoltà di proporre all'Assemblea il versamento di contributi integrativi della quota o straordinari a carico dei soci; la proposta dovrà essere approvata dall'Assemblea Ordinaria dell'Associazione.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo può proporre e deliberare la concessione dell'esonero dal pagamento della quota associativa annuale a soci già facenti parte dell'Associazione.

Tale concessione, temporanea o permanente, dovrà essere motivata, *ad personam* e con carattere di eccezionalità.

In caso di gratuità stabilita per oltre numero tre soci all'anno, la delibera dovrà essere approvata dall'assemblea.

CAPO IV

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 14

I soci hanno diritto di:

- 1 - partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
- 2 - essere membri degli organi sociali di cui all'articolo 23, con i requisiti di cui all'articolo 28;
- 3 - frequentare la *Club House* ed utilizzare gli impianti sportivi dell'Associazione, previo pagamento dei contributi dovuti;
- 4 - invitare ospiti alla frequenza della *Club House* ed all'utilizzo degli impianti sportivi dell'Associazione, secondo le procedure, le modalità, i costi e nei limiti previsti dal Regolamento Organico dell'Associazione di cui al successivo Capo X.

CAPO V

Tesserati NON Soci

Articolo 15

Sono Tesserati NON Soci coloro che non intendono acquisire i diritti e gli obblighi della qualità di socio e non partecipano quindi alla vita associativa dell'Associazione.

Ai tesserati non é applicabile l'articolo 12 del presente statuto.

Il Comitato Direttivo stabilisce le categorie e le caratteristiche dei giocatori che possono acquisire tale qualifica.

Ogni anno richiederanno l'iscrizione presso la segreteria e dovranno pagare anticipatamente la relative iscrizione,

nonché i contributi per l'utilizzo degli impianti nella misura e nelle forme stabilite dal Comitato Direttivo del Circolo. Il Comitato Direttivo ha ampia facoltà nell'accogliere o meno la domanda di iscrizione, senza alcuna motivazione in caso di diniego.

La qualifica di Tesserato NON Socio da diritto esclusivamente all'utilizzo del campo da golf e del campo pratica e delle altre strutture, ove non riservate ai soci come descritto.

Non possono essere iscritti in qualità di Tesserati NON Soci coloro i quali siano stati già iscritti come soci nella compagine associativa di cui al presente statuto.

I Tesserati NON Soci non hanno diritto a frequentare la *club house*, a partecipare alle riunioni dei soci, anche conviviali, organizzate per i soli soci, salvo che non siano ospiti di soci; ogni socio e relativo coniuge potrà ospitare un massimo di due giocatori non soci.

Il Comitato Direttivo, nello stabilire le tariffe annuali, avrà cura di diversificare i contributi dovuti dai Tesserati NON Soci in relazione all'utilizzo delle strutture sportive e connessi (cart, ricovero sacche, quota gara etc).

I Tesserati NON Soci non potranno utilizzare i locali riservati ai soci (spogliatoi, area benessere, sala fumatori, sala Trent Jones, sala degli affreschi).

I Tesserati NON Soci che non rispettino i divieti di cui sopra non potranno essere iscritti nelle successive annualità.

Ai Tesserati NON Soci è consentito libero accesso ai locali del ristorante e del bar, salvo che non sia di volta in volta disposto diversamente dal Comitato Direttivo.

Il tesserato NON socio che si sia reso responsabile di un fatto che comporti la radiazione in base alle normative per i soci, su delibera del Comitato Direttivo, sarà allontanato dal Circolo senza rimborso dei contributi versati e non utilizzati.

Ai Tesserati NON Soci è applicabile il regolamento per l'utilizzo delle varie strutture emanate dal Comitato Direttivo e sono altresì applicabili le sanzioni comminabili dagli organi di disciplina.

Nessun rimborso sarà dovuto al Tesserato NON Socio in caso di cessazione dell'Associazione o impedimento, per qualsiasi motivazione, all'uso del campo da golf e delle strutture accessibili in corso d'anno.

CAPO VI

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 16

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) dimissioni, presentate nei termini di regolamento, e avranno effetto per tutti gli obblighi relativi agli esercizi successivi all'anno di presentazione delle dimissioni. Le dimissioni possono essere concesse solo a soci in regola con il

pagamento delle quote e dei contributi per i servizi utilizzati;

c) morosità nel pagamento della quota associativa, dei contributi per l'utilizzo degli impianti sportivi e per pendenze relative alle attività commerciali dell'Associazione, salvo che la morosità non sia eliminata dal pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla raccomandata, anche tramite PEC, di messa in mora;

d) morte del socio;

e) radiazione comminata dal Comitato Direttivo e sottoscritta dalla maggioranza dei Revisori per comportamenti eccezionalmente in contrasto con il regolamento, con lo statuto e con le regole del golf (R&A).

I soci receduti e/o decaduti non possono chiedere il rimborso di alcuna quota o contributo versato, neppure in parte.

QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Articolo 17

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote associative annuali ed i contributi specifici per l'utilizzo degli impianti sportivi statutari nella misura e nelle modalità determinate dal Comitato Direttivo.

Il socio che non sia in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

CAPO VII

MODALITA' PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 18

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene esclusivamente a seguito di richiesta scritta indirizzata dal candidato alla Presidenza dell'Associazione e sottoscritta da almeno due soci presentatori.

Articolo 19

La richiesta indirizzata alla Presidenza è sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo. In sede di Comitato la votazione per l'approvazione della richiesta di cui al precedente articolo è segreta e possono essere ammessi nella qualità di soci soltanto i candidati che non abbiano ricevuto più di due voti negativi.

Articolo 20

Nell'esaminare la richiesta presentata come sopra, al di là delle ovvie e necessarie referenze sulla condotta civile e sull'onorabilità del candidato, il Comitato Direttivo valuta attentamente la congruenza della sua personalità e del suo stile di vita con il dettato del vigente statuto. Il Comitato Direttivo non riporta alcuna motivazione scritta circa le decisioni prese.

Articolo 21

Entro trenta giorni dalla comunicazione d'accoglimento della domanda di ammissione il candidato socio provvede ad esibire la documentazione eventualmente richiesta nella comunicazione, e successivamente, dietro invito del Comitato Direttivo,

ad eseguire i previsti versamenti nell'Istituto di Credito dell'Associazione. Con l'esecuzione dei predetti versamenti il candidato acquisisce ad ogni effetto la qualità di Socio.

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 22

Il domicilio dei Soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di associazione ed in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mano presso la direzione, o con PEC.

TITOLO SECONDO

CAPO I

ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Comitato Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'Organo di Disciplina di prima istanza;
- f) la Commissione di Disciplina di seconda istanza;

Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

CAPO II

ASSEMBLEE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

- 1 - L'assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.
- 2 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 3 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie
- 4 - Le assemblee sono convocate dal Comitato Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per l'assemblea ordinaria, e di un terzo per l'assemblea straordinaria.
- 5 - Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
- 6 - Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 7 - Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei Soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal

Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei soci.

9 - L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

10 - L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

11 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12 - Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei Conti o un componente gli Organi di disciplina.

13 - Un socio non può rappresentare per delega, oltre i propri soci familiari, più di quattro soci.

14 - Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

15 - Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

16 - I verbali delle assemblee devono essere affissi all'Albo Sociale entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 25

1 - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Comitato Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.

2 - La convocazione deve essere effettuata mediante raccomandata, anche a mano, fax confermato, e-mail confermata e/o PEC spedita ai soci aventi diritto al voto almeno quindici giorni di calendario prima dell'adunanza.

3 - L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

4 - L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti sulle seguenti materie:

a) approvazione dei bilanci e degli eventuali contributi per integrazione della quota annuale e/o straordinari;

b) nomina del Presidente del Comitato Direttivo;

c) nomina del Comitato Direttivo;

d) nomina degli altri Organi Sociali;

e) quando la relativa delibera è prevista dal presente statuto;

f) su nominativi proposti dal Consiglio Direttivo, nomina del

rappresentante degli Atleti Dilettanti per l'eventuale partecipazione agli organi federali;

5 - L'assemblea ordinaria è altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

6 - L'elezione del Presidente, del Comitato Direttivo e degli Organi Sociali dovrà avvenire con votazione segreta.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo 26

1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato Direttivo con PEC o lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2 - La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quello della convocazione.

3 - L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indicarsi almeno ad un giorno di distanza dalla prima, con la presenza di almeno il 20% (venti per cento) dei soci.

4 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie con il voto favorevole di almeno il 65% (sessantacinque per cento) dei presenti:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue;
- d) proroga del termine di durata.

In caso di mancato raggiungimento, per due convocazioni successive, del *quorum* deliberativi previsti dal punto 3 sopra indicato, l'assemblea straordinaria delibererà qualsiasi sia il numero dei presenti.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Articolo 27

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

In caso di specifici incarichi operativi assegnati dal Comitato Direttivo a singoli titolari di cariche sociali, l'organo assegnante potrà stabilire compensi dilettantistici nei limiti stabiliti dalla risoluzione dell'ADE n. 9/e del 25 gennaio 2007, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

REQUISITI DEGLI ASPIRANTI ALLE CARICHE

Articolo 28

1 - Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato

per delitti non colposi;

c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli Organi di Disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a 60 (sessanta) giorni;

d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf; (si rinvia inoltre al disposto di cui al Capo IX del presente titolo secondo).

INCOMPATIBILITÀ

Articolo 29

Le cariche sociali di Presidente o di membro degli Organi sociali di cui al precedente articolo 23 sono tra di loro incompatibili.

Il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo non possono ricoprire le cariche di Presidente e membro del Comitato Direttivo in altre società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della FEDERAZIONE ITALIANA GOLF o nell'ambito dello sport del golf.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Articolo 30

Il Presidente del Comitato Direttivo è il Presidente dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i soci, sulla base della lista di candidati iscritti nella segreteria dell'Associazione (si rinvia al successivo articolo 54 per le modalità di accesso alle cariche).

Articolo 31

Il Presidente resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta in giudizio nei confronti dei terzi, presiede le assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo, può partecipare a qualsiasi riunione degli Organi Sociali ad esclusione di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti, coordina l'attività degli organi e dei servizi sociali.

Articolo 32

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età, o, in subordine, dall'altro Vice Presidente. In caso di rinuncia o impedimento duraturo del Presidente, il Comitato Direttivo provvede alla convocazione entro novanta giorni di un'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

CAPO IV

IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 33

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'assemblea tra i soci.

I membri del Comitato Direttivo, indicati anche come Consiglieri, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le

volte che il Presidente o chi ne fa le veci --ai sensi dell'articolo 32 che precede--, lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione deve essere comunicata a mezzo fax, e-mail, telegramma o lettera consegnata a mano a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, e-mail, fax o lettera consegnata a mano, e il termine è ridotto a giorni due.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Articolo 34

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione stabiliti dal presente statuto, fatta esclusione delle materie di competenza dell'Assemblea e costituisce organo per l'effettivo rispetto ed esecuzione delle delibere assembleari.

In particolare:

- 1 - stabilisce le direttive della gestione sociale;
- 2 - cura la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione annuale da proporsi all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- 3 - definisce il limite numerico dei soci ammissibili annualmente, le relative quote associative ed i contributi per l'utilizzo delle strutture sportive;
- 4 - definisce l'entità di eventuali contributi integrativi e/o straordinari da proporsi all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- 5 - autorizza le stipule, le modifiche, i rinnovi dei contratti assicurativi, di gestione, di locazione, di compravendita o permuta e di qualsiasi altra natura che si rendano necessari per la buona gestione dell'attività dell'Associazione;
- 6 - governa attraverso il Tesoriere la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- 7 - nomina i Presidenti ed i componenti della Commissione Sportiva e della Commissione *Club House*;
- 8 - nomina di volta in volta i Comitati di Gara o organizzativi necessari per lo svolgimento di specifici eventi sportivi o sociali;
- 9 - ha competenza esclusiva per l'eventuale designazione di singoli soci o gruppi di lavoro per lo studio di particolari problemi o materie di interesse per l'attività dell'Associazione e per l'acquisizione di consulenze professionali di qualsiasi tipo, anche se a titolo gratuito;
- 10 - provvede alla buona conservazione di tutti gli impianti e immobili in godimento a qualsiasi titolo dell'Associazione;
- 11 - provvede alla conservazione dei libri e registri conta-

nili dell'Associazione, degli atti e dei verbali delle assemblee, delle riunioni del Comitato stesso e delle sue commissioni, delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Disciplina; nonché di ogni altro documento storico, contabile, amministrativo, legale o comunque pertinente all'attività dell'Associazione secondo quanto richiesto dallo statuto, dal regolamento o dalla legge o ritenuto opportuno dal Comitato stesso;

12 - assume e licenzia il personale di qualsiasi categoria e ne determina le funzioni;

13 - provvede a fare osservare lo statuto e il Regolamento Organico;

14 - delibera sull'ammissione di nuovi soci in conformità a quanto disposto dallo statuto;

15 - definisce il limite numerico dei Tesserati NON Soci, e le relative quote annuali di iscrizione alle attività, nonché dei contributi per l'utilizzo delle strutture sportive;

Articolo 35

Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, elegge fra i suoi membri, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti ed un Tesoriere; può nominare un Segretario Onorario al quale demandare specifiche mansioni relative all'attività sociale e sportiva dell'Associazione. I due Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario Onorario hanno mandato quadriennale.

IL TESORIERE

Articolo 36

Il Tesoriere sovrintende alle finanze dell'Associazione, ha la specifica responsabilità della cassa e delle entrate e di ogni altra operazione contabile e redige le proposte di bilancio che sottopone al Comitato Direttivo. Il Tesoriere, nell'esercizio delle sue funzioni, può utilizzare la collaborazione del Segretario e del personale dell'Associazione, e può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Comitato Direttivo.

DIMISSIONI e DECADENZA

Articolo 37

I membri del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo sono assenti per due riunioni consecutive o per più della metà delle riunioni tenutesi nei dodici mesi ultimi trascorsi decadono dall'incarico.

Ai membri decaduti ai sensi del precedente comma ed a quelli comunque receduti dall'incarico subentreranno, a decorrere dalla prima riunione del Comitato Direttivo successiva al verificarsi dell'evento, i primi dei non eletti nella precedente votazione per l'elezione del Comitato stesso, a condizione che abbiano riportato almeno dieci voti.

In mancanza di soggetti legittimati al rientro, ai sensi del precedente comma, il Comitato Direttivo potrà provvedere alla cooptazione di nuovi membri tenuto conto anche dei risultati

delle precedenti votazioni per l'elezione del Comitato stesso. I membri subentrati o cooptati durano in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo. Le dimissioni contemporanee o la riduzione per qualsivoglia motivo della metà dei Consiglieri, comportano la decadenza dell'intero Comitato che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta dal Presidente o, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.

Articolo 38

La mancata approvazione della relazione tecnico finanziaria o del bilancio annuale da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto comporta la decadenza dell'intero Comitato Direttivo, con gli stessi effetti dell'ultimo comma del precedente articolo 37.

CAPO V

LA COMMISSIONE SPORTIVA e LA COMMISSIONE CLUB HOUSE

Articolo 39

La Commissione Sportiva e la Commissione Club House sono organi tecnico consultivi del Comitato Direttivo, composte ciascuna da un Presidente e due membri, designati dal Comitato Direttivo fra i soci appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 9, ciascuno con mandato annuale rinnovabile. Deliberano a maggioranza sulle materie di loro competenza.

Le delibere che comportano spese divengono operative soltanto dopo la convalida del Comitato Direttivo.

Articolo 40

La Commissione Sportiva organizza e controlla l'esercizio delle discipline sportive praticate presso l'Associazione. In particolare:

- 1 - sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo tutti i programmi di gare e competizioni sportive dell'Associazione, o concordati in collaborazione con altre associazioni o enti;
- 2 - esprime pareri sulla sistemazione, manutenzione e uso degli impianti sportivi dell'Associazione;
- 3 - esprime pareri sulla scelta e sull'operato dei maestri professionisti che svolgono il loro lavoro presso l'Associazione;
- 4 - nomina con mandato annuale rinnovabile, un giudice arbitro, ai sensi di quanto necessario in materia di applicazione delle regole del gioco durante le gare sociali;
- 5 - nomina di volta in volta i capitani giocatori e non giocatori, di tutte le squadre sociali ed insieme con i capitani designano di volta in volta i componenti delle squadre medesime;
- 6 - stabilisce o modifica *handicaps* e graduatorie dei giocatori in conformità a quanto previsto dalle rispettive Federazioni Olimpiche Nazionali, fermo restando il diritto dei gio-

catori stessi di appellarsi al Comitato Direttivo;

7 - esprime parere sulle controversie in materia di gioco, in conformità con le esistenti e riconosciute regolamentazioni nazionali ed internazionali delle discipline sportive praticate presso l'Associazione;

8 - raccoglie e trasmette al Comitato Direttivo le opinioni ed i desideri dei soci in materia di organizzazione di competizioni e in generale dell'esercizio delle attività sportive praticate presso l'Associazione e per quanto di sua competenza, collabora con il Comitato Direttivo per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 41

La Commissione Club House organizza e controlla lo svolgimento dell'attività sociale dell'Associazione. In particolare:

1 - esprime pareri e suggerimenti sulla sistemazione, manutenzione ed uso della casa sociale, degli arredi, della zona verde, delle strade e dei parcheggi dell'Associazione;

2 - esprime pareri e suggerimenti sulla tipologia e sugli standards di qualità dei servizi resi ai soci;

3 - raccoglie e trasmette al Comitato Direttivo le opinioni e i desideri dei soci in materia di gestione dell'attività sociale e dei servizi dell'Associazione e, per quanto di sua competenza, collabora con il Comitato Direttivo per il conseguimento dello scopo sociale.

CAPO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 42

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria, ciascuno con mandato quadriennale, rinnovabile. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori ed i relative membri tenendo conto del numero di preferenze acquisite dai soci.

Articolo 43

Possono essere eletti Revisori dei Conti i Soci di età non inferiore a trenta anni, ovvero iscritti nel registro dei Revisori dei Conti gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna ulteriore carica o incarico nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

Articolo 44

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla e sorveglia la gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed esprime pareri in proposito in sede di Comitato Direttivo. A questo scopo, i Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 45

Le delibere assunte in sede di Comitato Direttivo non sono valide se alla riunione non era presente almeno un membro effettivo del Comitato dei Revisori dei Conti, tuttavia le de-

libere comunque raggiunte possono essere convalidate tramite dichiarazione scritta del Presidente del Collegio, attestante che il Collegio stesso ha preso atto della delibera in questione e non ha rilievi da esprimere in merito.

Articolo 46

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione annuale scritta sui bilanci consuntivi e preventivi sottoposti dal Comitato Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Articolo 47

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con periodicità trimestrale esegue una verifica della contabilità dell'Associazione. Il relativo verbale viene esaminato dal Comitato Direttivo nella sua prima riunione successiva alla verifica stessa. I Revisori dei Conti effettivi, su richiesta del Comitato Direttivo o su iniziativa del Presidente del Collegio dei Revisori, possono procedere ad atti ispettivi anche individualmente. Dell'esito di tali atti deve essere informato il Presidente del Collegio, che a sua volta ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Associazione.

CAPO VII

ORGANI DI DISCIPLINA

ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Articolo 48

1 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i Soci previsti dal precedente articolo 9, che abbiano compiuto quaranta anni. L'Assemblea, oltre ai membri effettivi, elegge anche due membri supplenti.

Ove vengano a mancare uno o più membri effettivi o i supplenti, l'assemblea, alla sua prima riunione, provvede alle necessarie integrazioni.

2 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza resta in carica per quattro anni anche per quanto concerne i membri integrati in tale periodo.

3 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza, salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali, dei tesserati e dei frequentatori.

4 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza interviene e giudica, anche d'ufficio, ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno dei casi previsti al punto precedente.

5 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) censura scritta;

c) sospensione temporanea dalla frequentazione dei locali dell'Associazione e/o dalla sola attività agonistica;

d) radiazione.

6 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

7 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza, nell'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di consulenti tecnico/giuridici di sua scelta, scelti anche al di fuori della compagine sociale:

a) la decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati;

b) contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli contro interessati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione Disciplinare di Seconda Istanza;

c) in mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva;

d) in pendenza della decisione del ricorso non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dall'Organo di Disciplina di Prima Istanza.

8 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto sociale che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui all'articolo 64 dello Statuto della FIG.

9 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza resta in carica per quattro anni.

ORGANO DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

Articolo 49

1 - L'Organo di Disciplina di Seconda Istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci previsti dal precedente articolo 9, che abbiano compiuto quaranta anni. Nomina al suo interno un Presidente. L'Assemblea, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che si rendessero necessarie.

2 - L'Organo di Disciplina di Seconda Istanza è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati e dai contro interessati o dal Comitato Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di Disciplina di Prima Istanza.

3 - Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea che delibera in sede ordinaria.

4 - L'Organo di Disciplina di Seconda Istanza decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

5 - L'Organo di Disciplina di Seconda Istanza funge anche da

organo di appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di Disciplina di Prima Istanza quale arbitro rituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

6 - L'Organo di Disciplina di Seconda Istanza resta in carica per quattro anni.

EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 50

1 - L'Organo di Disciplina di Seconda Istanza può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2 - Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'articolo 48 che precede, devono essere affisse, per estratto, all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni.

CAPO VIII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 51

1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo, entro il termine massimo di tre mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge, con il rispetto dei principi della trasparenza nei confronti dei soci.

Il bilancio approvato dal Comitato Direttivo dovrà essere consegnato al Collegio di revisione almeno quindici giorni prima dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio salvo rinuncia al termine riportato nel verbale di approvazione da parte del Collegio.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 52

L'Assemblea, in sede di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, determina la destinazione specifica degli eventuali avanzi attivi che dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali. Deve anche deliberare nell'ipotesi di chiusura del bilancio consuntivo in deficit, e sull'eventuale ripianamento da parte dei soci proposto dal Comitato Direttivo.

ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE

Articolo 53

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO IX

MODALITÀ' PER LE ELEZIONI A CARICHE SOCIALI

Articolo 54

1 - I candidati alla Presidenza debbono rivestire la qualifica di socio e devono essere in possesso di tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge per gli organi delle persone giuridiche e di quelli previsti dall'articolo 28 che precede.

2 - L'elenco dei candidati alla Presidenza viene compilato dal Comitato Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti e rimane affisso all'Albo Sociale durante i venti giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea Ordinaria che dovrà procedere alle elezioni. L'elenco dovrà tenere conto anche dei nominativi eventualmente segnalati al Comitato Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti da almeno quindici soci aventi diritto al voto.

4 - Resta fermo il diritto di ciascun socio a candidarsi, facendo pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Associazione, pena la decadenza, la propria candidatura, sostenuta da almeno trenta soci aventi diritto al voto, nel termine ultimo di 15 (quindici) giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea ordinaria che dovrà procedere alle elezioni; la notizia di tale candidatura verrà affissa all'Albo Sociale non appena pervenuta.

5 - L'elezione avviene a maggioranza dei votanti, per scrutinio segreto. Se al primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti espressi, nella stessa riunione si procede ad un secondo scrutinio ponendo ai voti soltanto i nominativi dei candidati classificati al primo ed al secondo posto nella votazione precedente.

Verrà eletto il candidato che avrà ottenuto il più alto numero di voti.

Articolo 55

1 - I candidati al Comitato Direttivo debbono rivestire la qualifica di socio e devono essere in possesso di tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge per gli organi delle persone giuridiche ed a quelli espressamente previsti dall'articolo 28 dello Statuto.

3 - L'elenco dei candidati al Comitato Direttivo viene compilato dal Comitato Direttivo uscente o dal Collegio dei Revisori dei Conti, in base alle indicazioni scritte o verbali provenienti da almeno quindici soci aventi diritto al voto. L'elenco rimane affisso all'Albo Sociale durante i dieci giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea ordinaria che dovrà procedere alle elezioni. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

4 - Resta fermo il diritto di ciascun socio a candidarsi facendo pervenire alla Segreteria dell'Associazione per iscritto, a pena di decadenza, la propria candidatura, sostenuta da almeno 15 soci aventi diritto al voto, nel termine ultimo di 15 (quindici) giorni precedenti quello fissato per l'assemblea ordinaria che dovrà procedere alle elezioni; la notizia della candidatura dovrà essere affissa all'Albo Sociale non

appena pervenuta.

5 - Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6 - Analoga procedura viene seguita ed analoghi requisiti sono previsti per l'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori e degli Organi di Disciplina di Prima e Seconda Istanza.

Articolo 56

Non possono essere designate o elette a rivestire alcuna carica persone che hanno un rapporto di dipendenza con l'Associazione, o che non hanno la qualifica di dilettante ai sensi delle regole approvate dalle competenti Autorità internazionali e di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1), lett. b), c), d), e) dello Statuto della FIG.

CAPO X

NORME FINALI

REGOLAMENTO ORGANICO

Articolo 57

Il Regolamento Organico dell'Associazione è redatto, aggiornato e modificato ad esclusiva cura del Comitato Direttivo.

Articolo 58

Il Regolamento Organico definisce le modalità per l'esercizio da parte dei soci dei diritti di cui ai punti 3 e 4 del precedente articolo 14, le procedure da seguirsi nei casi di morosità da parte dei soci ed ogni altra norma che il Comitato Direttivo ritenga opportuno adottare ai fini del buon svolgimento delle attività dell'Associazione e per il rispetto delle norme statutarie.

Articolo 59

Il Regolamento Organico non può contenere statuizioni contrastanti con gli articoli dello statuto.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 60

1 - Fermo restando il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui allo Statuto della FIG, per tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili dell'Organo di Disciplina di prima istanza nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 8 del presente statuto.

2 - L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.

3 - La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.

4 - L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

NORMA DI RINVIO

Articolo 61

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si

applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme del Codice Civile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto alla Comparsente, la quale a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà ed a quella dell'Assemblea, lo approva e sottoscrive con me Notaio, alle ore diciassette e minuti dieci (h. 17.10).

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia.

Consta di fogli dodici per pagine ventitre fin qui.

FIRMATO:

MARIA CECILIA FIORUCCI

PIETRO MAZZA Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, da me firmata digitalmente.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del d.lgs. n. 82/2005. La presente copia si rilascia per uso consentito di legge.

Roma, 13 dicembre 2019